



Formazione commerciale di base – Commissione d'esame per tutta la Svizzera

Sviluppo della qualità e controllo della qualità per la parte aziendale della formazione e l'esame finale di tirocinio

Le presenti misure si basano sul regolamento del 24 gennaio 2003 concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio per impiegate / impiegati di commercio, sul regolamento del 9 dicembre 2003 concernente l'organizzazione dell'esame finale di tirocinio per impiegate / impiegati di commercio, sulle disposizioni d'esecuzione e sul documento «Sviluppo della qualità e controllo della qualità» della Commissione d'esame per tutta la Svizzera. Inoltre sono presi in considerazione i livelli di controllo, i criteri di ammissione per i rami di formazione e d'esame e le responsabilità menzionati qui di seguito.

Livelli di controllo

Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT)	<ul style="list-style-type: none">– Regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio– Criteri di ammissione per i rami di formazione e d'esame
Commissione d'esame per tutta la Svizzera	<ul style="list-style-type: none">– Obiettivi particolari del tronco comune– Disposizioni d'esecuzione– Moduli «Situazioni di apprendimento e di lavoro» (SAL), «Unità procedurali» (UP) e «Rapporto sulla pratica professionale»
Rami di formazione e d'esame	<ul style="list-style-type: none">– Obiettivi particolari: 1.7. Conoscenze del ramo conformemente alla guida metodica modello– Basi specifiche del ramo per SAL, UP ed esame orale– Serie d'esame
Organizzazioni dei CI e capi perito dei rami di formazione e d'esame	<ul style="list-style-type: none">– Svolgimento dell'esame finale di tirocinio orale e scritto (EFT)
Cantoni	<ul style="list-style-type: none">– Vigilanza del tirocinio– Vigilanza degli esami



Criteria dell'UFFT per l'ammissione dei rami di formazione e d'esame del 1° maggio 2002¹

Il ramo di formazione e d'esame commerciale ammesso

- dispone di una guida metodica basata sulla guida metodica modello standard pubblicata nelle tre lingue ufficiali (italiano, tedesco, francese). Le eccezioni devono essere giustificate all'attenzione dell'UFFT;
- dispone di un regolamento, approvato dall'UFFT, concernente l'organizzazione e lo svolgimento di corsi interaziendali² e redatto nelle tre lingue ufficiali. Se necessario, esso svolge questi corsi in tutte le regioni linguistiche (se il numero minimo di partecipanti è conforme alle prescrizioni determinanti);
- garantisce la messa a disposizione di risorse sufficienti per allestire gli elementi dell'esame finale di tirocinio descritti nel regolamento concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio. Inoltre è responsabile dello svolgimento corretto dell'esame finale di tirocinio (parte aziendale) secondo le indicazioni della competente autorità d'esame;
- provvede a una traduzione professionale nelle altre lingue ufficiali della documentazione relativa alla formazione e agli esami;
- assicura la qualità della formazione nelle aziende di tirocinio in collaborazione con i Cantoni, in particolare per quanto concerne i programmi di formazione esistenti all'interno delle aziende;
- nell'ambito delle prescrizioni legali federali, esegue l'istruzione specifica delle persone responsabili della formazione di apprendisti (formatori della pratica professionale, maestri di tirocinio, perite / periti d'esame) in collaborazione con i Cantoni e l'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISFPF)³;
- tramite l'utilizzo della banca dati SAL della CIFIC o di un'altra soluzione propria, assicura che le SAL vengano attuate nell'azienda di tirocinio conformemente al regolamento e che lo scambio di dati e note sia garantito conformemente a direttive separate.

Parti coinvolte e responsabilità nell'ambito degli adeguamenti (possibili ogni tre anni) delle basi concernenti la formazione e l'esame finale di tirocinio⁴

I prossimi adeguamenti sono possibili con effetto all'inizio del tirocinio 2009. L'UFFT assume il ruolo di coordinamento degli adeguamenti in collaborazione con la Commissione d'esame per tutta la Svizzera. La rielaborazione dei singoli documenti compete ai partner secondo le loro responsabilità.

L'UFFT è responsabile per gli adeguamenti concernenti

- le finestre (ossia le date) dei CI
- i criteri di ammissione per i rami di formazione e d'esame
- le direttive dell'UFFT
- l'elenco dei rami di formazione e d'esame

La Commissione d'esame per tutta la Svizzera è responsabile per gli adeguamenti concernenti

- gli obiettivi particolari (tronco comune)
- le disposizioni d'esecuzione

¹ Per una migliore comprensione delle misure della Commissione d'esame per tutta la Svizzera, queste disposizioni emanate dall'UFFT sono riportate nel testo originale.

² Regolamento quadro del 19 agosto 2003 concernente i corsi interaziendali emanato dalla Conferenza svizzera dei rami di formazione e d'esame commerciali (CSRFC).

³ Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP).

⁴ Per una migliore comprensione delle misure della Commissione d'esame per tutta la Svizzera, queste disposizioni emanate dall'UFFT sono riportate nel testo originale.



I Cantoni rappresentati dalle scuole professionali sono responsabili per gli adeguamenti concernenti

- gli obiettivi particolari specifici della scuola

La Conferenza svizzera dei rami di formazione e d'esame commerciali (CSRFC) è responsabile per gli adeguamenti concernenti

- il programma quadro per i corsi interaziendali

I singoli rami di formazione e d'esame sono responsabili per gli adeguamenti concernenti

- gli obiettivi di formazione specifici del ramo
- i programmi per i corsi interaziendali
- le modalità delle parti aziendali dell'esame (qualora siano di loro competenza conformemente alle disposizioni d'esecuzione emanate dalla Commissione d'esame)
- i moduli «Unità procedurali» e «Rapporto sulla pratica professionale» (conformemente alle disposizioni d'esecuzione e alle decisioni della Commissione d'esame)

Misure / provvedimenti

Elenchi

1. L'UFFT tiene un elenco dei rami. Per ogni ramo di formazione e d'esame viene designata una persona responsabile per il coordinamento a livello svizzero. Le indicazioni concernenti l'attuazione della formazione e l'esame finale di tirocinio nelle tre regioni linguistiche sono sempre aggiornate con effetto all'inizio del tirocinio.
2. La Commissione d'esame tiene un elenco con tutte le varianti esecutive della parte aziendale dell'esame finale di tirocinio (situazioni di apprendimento e di lavoro; unità procedurali, situazioni e casi della pratica professionale; situazioni professionali che richiedono capacità comunicative). Dal 2006 la modifica delle varianti esecutive scelte è possibile ogni tre anni.

Obiettivi particolari

3. Dal 2003 la modifica degli obiettivi particolari specifici del ramo è possibile ogni tre anni (la prossima volta sarà nel 2009). Tali modifiche sono approvate dall'UFFT su richiesta dei rami di formazione e d'esame e dopo una verifica formale da parte della Commissione d'esame. Gli obiettivi particolari approvati sono inseriti nella banca dati della NFCB.
4. Gli obiettivi particolari del tronco comune vengono convalidati. Ai rami di formazione e d'esame si raccomanda di effettuare, a proprie spese; sia una convalida da parte di un ente neutro in relazione alla facoltà di ricorso contro gli obiettivi particolari 1.7 (Conoscenze del ramo) sia una verifica della traduzione.

Analisi statistiche

5. La Commissione d'esame analizza le note della parte aziendale dell'esame finale di tirocinio (situazioni di apprendimento e di lavoro; unità procedurali; situazioni e casi della pratica professionale; situazioni professionali che richiedono capacità comunicative) secondo i rami e i Cantoni. Focalizza tematicamente i risultati con i rami di formazione e d'esame e adotta dei provvedimenti in caso di necessità.



6. I rami di formazione e d'esame analizzano le note della parte aziendale dell'esame finale di tirocinio (situazioni di apprendimento e di lavoro; unità procedurali, situazioni e casi della pratica professionale; situazioni professionali che richiedono capacità comunicative) secondo i Cantoni, le sedi d'esame e i luoghi di formazione. Essi provvedono a un'informazione adeguata degli enti e delle persone responsabili dell'attuazione, assicurano lo scambio di esperienze e adottano dei provvedimenti in caso di necessità.

Convalida e prove a campione

7. La Commissione d'esame può disporre sia la convalida dei compiti d'esame nella materia «Situazioni e casi della pratica professionale» (tronco comune e/o prove a campione delle parti specifiche del ramo) sia la verifica dell'adeguamento specifico del ramo concernente i moduli (unità procedurali e rapporto sulla pratica professionale).

Diritto di assistere agli esami

8. Il diritto di assistere agli esami spetta agli uffici cantonali competenti e ai capi perito. Affinché il diritto di assistere agli esami possa essere attuato, i rami di formazione e d'esame o i rispettivi capi perito comunicano le sedi d'esame agli uffici cantonali competenti.
9. Nell'ambito delle proprie possibilità, i responsabili a livello svizzero dei rami di formazione e d'esame assistono agli esami del proprio ramo previo annuncio agli uffici cantonali competenti.

Scambio di informazioni ed esperienze

10. La Commissione d'esame assicura una collaborazione orientata all'apprendimento e allo scambio fra i rami di formazione e d'esame e la CSRFC in materia di attuazione della parte aziendale dell'esame finale di tirocinio (es. evidenziare una buona pratica professionale, scambio di esperienze ecc.).
11. In caso di eventuali problemi di attuazione, i competenti uffici cantonali e i capi perito dei rami di formazione e d'esame informano i responsabili a livello svizzero dei rami di formazione e d'esame.

Banca dati della NFCB

12. I rami di formazione e d'esame che utilizzano una propria soluzione e gli operatori di *front-end-tools* commerciali assicurano che i dati trasmessi alla banca dati della NFCB corrispondono alle direttive aggiornate per lo scambio di dati emanate dalla CSRFC rispettivamente alle disposizioni emanate in base a dette direttive e che vengono rispettate le direttive dei Cantoni concernenti cognome, nome, Cantone, numero del contratto di tirocinio, ramo e profilo. Sono inoltre valide le direttive menzionate nelle disposizioni d'esecuzione emanate dalla Commissione d'esame per tutta la Svizzera.

Entrata in vigore

Le presenti misure entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

Berna, 12 dicembre 2007

Commissione d'esame per tutta la Svizzera